

---

# DISCIPLINARE PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CERVO (*Cervus elaphus*) NEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA DELLA REGIONE UMBRIA

---

*Art. 3, comma 2, Regolamento Regionale n. 3/2021*

---

- settembre 2024 -

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE</b>	2
Art. 1 - Oggetto e finalità	2
Art. 2 - Figure tecniche	2
Art. 3 - Pianificazione territoriale	3
Art. 4 - Iscrizione ai Distretti di Gestione (DG-Cervo)	2
Art. 5 - Censimenti	5
<b>TITOLO II - DISCIPLINA DELLA CACCIA DI SELEZIONE E ACCESSO AL PRELIEVO</b>	6
Art. 6 - Organizzazione e disciplina generale della caccia di selezione al cervo	6
Art. 7 - Accesso al prelievo dei Cervidi	10
Art. 8 - Disciplina per l'attribuzione del piano di abbattimento Cervidi	11
<b>Allegato A - SOSPENSIONI E PENALIZZAZIONI</b>	12
<b>Allegato B - PREMIALITÀ E DETRAZIONI CHE DEFINISCONO LA GRADUATORIA ANNUALE DI MERITO PER L'ASSEGNAZIONE DEL PIANO DI PRELIEVO</b>	13

# TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

## Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente disciplinare, in attuazione dell'art. 3, comma 2, del Regolamento Regionale n. 3/2021 (Gestione del prelievo venatorio degli Ungulati tramite caccia di selezione), regola la gestione venatoria del cervo europeo (*Cervus elaphus*) attraverso la caccia di selezione negli ATC umbri al fine di mantenere, su comprensori omogenei una densità ottimale compatibile con le esigenze di contenimento dell'impatto economico sulle attività antropiche e dell'impatto sulla biodiversità.
2. Ogni cacciatore di selezione abilitato al prelievo selettivo (lettera b, comma 1, art. 4, RR n. 3/2021), iscritto nell'elenco dei cacciatori abilitati alla caccia di selezione al cervo della Regione Umbria e iscritto ai distretti per la gestione della specie è tenuto a rispettare il seguente disciplinare.

## Art. 2 - Figure tecniche

1. Analogamente a quanto previsto dal "Disciplinare per la caccia di selezione agli ungulati selvatici negli AATTCC umbri e disciplinare per il recupero degli ungulati feriti", alla gestione faunistico-venatoria del cervo concorrono le seguenti figure:
  - a) Referente per la caccia di selezione (RDS-Cervo) e Vice-Referente (Vice-RDS-Cervo);
  - b) Coordinatori delle Unità Omogenee di Gestione (C-UOG) e Vice-Coordinatore (Vice C-UOG);
  - c) Cacciatore di Ungulati con metodi selettivi, abilitato al prelievo del Cervo (selecacciatore cervo);
  - d) Conduttore di cane da traccia (conduttore);
  - e) Operatore abilitato ai rilevamenti biometrici (operatore biometrico);
  - f) Operatore abilitato ai censimenti (operatore censimenti).
2. Le figure di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) sono riconosciute dalla Regione Umbria a seguito della frequentazione dei percorsi formativi e del superamento delle prove di esame previsti dall'Amministrazione regionale oppure previo riconoscimento di titolo equipollente come stabilito dalla RR n. 3/2021 art. 4 comma 1.
3. Nelle more dell'abilitazione della figura di cui al comma 2, lettera e) le funzioni riconducibili a questa sono affidate e svolte dai cacciatori di cui al comma 2, lettera c) secondo le disposizioni dell'Osservatorio faunistico regionale.
4. L'ATC per la gestione faunistico-venatoria del Cervo si avvale dei servizi e della consulenza di un Tecnico faunistico avente i requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del RR n. 3/2021.

### **Art. 3 - Pianificazione territoriale**

1. Per la gestione faunistico-venatoria del Cervo, l'ATC, ripartisce il proprio territorio in distretti di gestione del Cervo (DG-Cervo), le cui dimensioni sono stabilite dalla RR n. 3/2021, a loro volta suddivisi in Unità Omogenee di Gestione (UOG), che rappresentano la base minima territoriale per la raccolta dei dati gestionali e l'attività di prelievo.
2. Gli istituti faunistici privati (Aziende faunistico-venatorie, Aziende agri-turistico-venatorie e Centri privati di produzione della fauna) e pubblici (Oasi di protezione, Parchi Regionali, Demanio non cacciabile, Zone di ripopolamento e cattura, Aree di rispetto temporaneo e valichi) sono ricompresi nel calcolo della superficie dei DG-Cervo; solo le AFV assumono il rango di UOG dove è possibile effettuare anche il prelievo, mentre tutti gli altri istituti divengono aree potenzialmente utili per le sole operazioni di censimento.
3. Le UOG sono rappresentate dagli attuali Distretti di gestione di capriolo e daino (DG-Cervidi), così come per i DG-Cervo i confini delle UOG devono essere coincidenti con limiti fisici o geografici naturali o antropici ben individuabili e immutabili (strade, crinali, laghi, fiumi).
4. Le UOG devono ricadere in via esclusiva in un unico DG-Cervo.
5. In ogni UOG si utilizzeranno i punti sparo o le "zone di sparo" già definiti per la caccia di selezione al capriolo, daino e cinghiale, raggruppati in sottozone.
6. Sentito il parere della Regione Umbria e previo accordo tra i partecipanti, potranno essere istituiti DG-Cervo a cavallo di due ATC.

### **Art. 4 - Iscrizione ai Distretti di Gestione (DG-Cervo)**

1. Il prelievo è consentito ai selecacciatori aventi residenza venatoria nell'ATC in cui ricade il DG-Cervo.
2. I selecacciatori iscritti al DG-Cervo devono superare, con cadenza biennale, una prova di tiro presso un poligono abilitato, al fine di potersi iscrivere al DG-Cervo. La prova dovrà essere inviata all'ATC anche tramite il Coordinatore UOG. La prova di tiro dovrà essere effettuata per ogni arma con la quale si intende praticare il prelievo e dovrà riportare anche il tipo di munizionamento utilizzato.
3. Ai fini della gestione e del prelievo del Cervo ciascun selecacciatore potrà essere iscritto in un solo ATC e all'interno di esso in un solo DG-Cervo e in una sola UOG.
4. L'iscrizione del selecacciatore al DG avviene con deliberazione del Comitato di gestione, sentita la Commissione Ungulati dell'ATC, sulla base di una valutazione preventiva finalizzata a:
  - a. garantire un numero di cacciatori di selezione adeguato alle esigenze e alle criticità gestionali di ogni DG e al raggiungimento degli obiettivi di cui all' art. 3, comma 1, lettere a) e b) del RR n. 3/2021.
  - b. assicurare il più possibile il principio di distribuzione proporzionata dei selecacciatori tra i diversi DG.
5. Per ogni DG e, di rimando, per ogni UOG il numero di selecacciatori iscritti è determinato, di norma, in base al rapporto di 1 cacciatore ogni 300-500 ettari di superficie.
6. Nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 10 febbraio, i cacciatori di selezione abilitati al prelievo del cervo ed aventi i requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo inoltrano domanda scritta all'ATC (su modulo precompilato) con richiesta di assegnazione ad un DG-Cervo e relativa UOG; il modulo di richiesta è fornito dall'ATC; nella domanda devono essere indicati in ordine di gradimento, due DG e fino a tre

UOG; tale indicazione non ha carattere vincolante per l'ATC che ha la facoltà di assegnare il seleggiatore ad altro DG e/o UOG in relazione alle necessità gestionali.

7. I seleggiatori iscritti nelle UOG per il prelievo selettivo di capriolo e daino, possono mantenere di diritto la propria UOG, mentre i restanti posti disponibili vengono riempiti secondo una graduatoria i cui dettagli sono specificati al comma 10.
8. Le modalità previste al precedente comma sono valide anche per le richieste di cambiamento, rinuncia volontaria del DG, ovvero anche per le richieste di iscrizione conseguenti ad un provvedimento di esclusione dell'ATC.
9. L'iscrizione al DG-Cervo e alla UOG ha validità biennale da rinnovarsi tramite il pagamento della quota di iscrizione.
10. L'iscrizione ai DG-Cervo dei seleggiatori è determinata dalla graduatoria compilata sulla base dei seguenti parametri e conseguenti punteggi:

<b>PARAMETRO</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Residenza e titolo di proprietà/conduzione di terreni agricoli all'interno del DG-Cervo richiesto	+ 4 (su presentazione di autocertificazione di conduzione di terreni)
Residenza all'interno del DG-Cervo richiesto	+ 2 (su presentazione di autocertificazione di conduzione di terreni, non cumulabile con il precedente parametro)
Seleggiatore iscritto al DG-Cervidi (UOG) ricompreso nel DG-Cervo richiesto	+ 2
Ruolo di RDS di un DG-Cervidi (UOG) ricompreso nel DG-Cervo richiesto	+ 1
Anzianità di conseguimento dell'abilitazione al prelievo in caccia di selezione del cervo	+ 1 per ogni anno di anzianità (max 20 punti cumulabili)
Anzianità di conseguimento dell'abilitazione al prelievo in caccia di selezione di capriolo e daino	+ 0,2 per ogni anno di anzianità (max 10 punti cumulabili)

11. L'iscrizione alle UOG e al relativo DG-Cervo è determinata dall'ATC entro il 10 marzo, a seguito della graduatoria ottenuta in base al comma 10; in caso di parità di punteggio si provvederà all'assegnazione per sorteggio.

## **Art. 5 - Censimenti**

1. Il censimento autunnale al bramito e quello primaverile per mezzo dell'avvistamento diretto da punti vantaggiosi costituiscono entrambi lo strumento imprescindibile della corretta gestione faunistica su cui calibrare i piani di prelievo e gli obiettivi di gestione del cervo.
2. La partecipazione ai censimenti è un'azione gestionale obbligatoria a cui il cacciatore di selezione viene chiamato e alla quale deve ottemperare anche qualora, per motivi disposti dal presente disciplinare, non possa accedere al piano di prelievo.
3. L'organizzazione della realizzazione dei censimenti sul campo è affidata al Referente di Distretto, ai suoi Vice e ai coordinatori delle UOG con il supporto e la supervisione del tecnico incaricato dall'ATC.
4. Le sessioni di censimento all'avvistamento devono essere svolte obbligatoriamente con ricetrasmittente radio, binocolo e con il cannocchiale da osservazione (lungo o *spektive*). Il censimento al bramito deve essere svolto obbligatoriamente con ricetrasmittente radio, bussola e picchetto goniometrico. Per entrambi è necessario compilare le apposite schede predisposte dall'ATC.

## TITOLO II - DISCIPLINA DELLA CACCIA DI SELEZIONE E ACCESSO AL PRELIEVO

### Art. 6 - Organizzazione e disciplina generale della caccia di selezione al cervo

1. L'ATC, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano faunistico-venatorio regionale e delle eventuali disposizioni fornite dalla Regione, redige e adotta, avvalendosi di un tecnico provvisto della qualifica di cui all'articolo 2, comma 4, il Piano annuale di gestione del cervo.
2. I Piani annuali di cui al comma 1 sono trasmessi alla Regione per l'approvazione, entro 30 giorni dalla data prevista dal Calendario venatorio regionale di avvio della caccia di selezione per il cervo.
3. Il Piano annuale di gestione del cervo deve contenere:
  - a) la programmazione, le modalità di realizzazione e i risultati dei censimenti annuali;
  - b) consuntivo degli abbattimenti della precedente stagione venatoria;
  - c) il piano di prelievo annuale ripartito per classi di età e di sesso per ogni DG e per ogni UOG;
  - d) danni alle colture agricole e altri tipi di impatti conosciuti;
  - e) eventuali misure gestionali adottate.
4. La caccia di selezione è consentita, nei periodi stabiliti annualmente dalla Regione Umbria attraverso il Calendario venatorio regionale.
5. Per le attività di gestione e organizzazione del prelievo venatorio, nonché di tutti i compiti di collegamento tra l'ATC e i soggetti coinvolti nella gestione in ogni DG-Cervo, l'ATC si avvale dei Referenti di distretto (RDS-Cervo), dei vice-referenti (Vice-RDS-Cervo) e dei coordinatori delle UOG (C-UOG) e dei vice coordinatori delle UOG (Vice C-UOG).
6. I RDS-Cervo e i Vice-RDS-Cervo sono nominati dall'ATC, anche valutando la proposta da parte dei coordinatori delle UOG e tenendo in conto l'esperienza e il curriculum dei selecacciatori; la nomina dei RDS e dei Vice-RDS ha validità di quattro anni, salvo diversa espressa richiesta di rinuncia da parte dell'interessato ovvero per revoca da parte dell'ATC anche in seguito a richiesta proveniente da parte di una maggioranza qualificata dei 2/3 degli iscritti al DG-Cervo.
7. Ogni RDS con il supporto di un Vice-RDS svolge le seguenti attività:
  - a. informa gli iscritti al DG sulle attività di gestione da svolgere, sulle regole da rispettare e assolve alle funzioni di coordinamento tra l'ATC e i coordinatori delle UOG;
  - b. distribuisce tra i coordinatori delle UOG il materiale relativo alle diverse attività di gestione (censimenti, prelievi) fornito dall'ATC;
  - c. provvede alla raccolta presso i coordinatori delle UOG e alla consegna all'ATC di tutta la documentazione e del materiale eventualmente richiesto da quest'ultimo (schede di censimento, schede riepilogative, schede di abbattimento, tagliandi relativi alle uscite di prelievo, ricevute di pagamento delle quote di partecipazione ai piani di prelievo ecc.);
  - d. assicura la pronta reperibilità o quella dei suoi Vice in ogni giornata di caccia durante i periodi di prelievo, verificando il rispetto da parte dei selecacciatori delle disposizioni di cui al presente Disciplinary e sulla correttezza dei capi prelevati rispetto al piano di prelievo assegnato ad ogni UOG;
  - e. garantisce la presenza propria o del suo Vice in ogni sessione di censimento

- prevista dall'ATC, organizzando in collaborazione con i coordinatori delle UOG detta attività secondo le disposizioni dell'ATC e verificando la partecipazione da parte dei selecacciatori iscritti al DG;
- f. verifica il corretto utilizzo della piattaforma digitale regionale di raccolta dei dati cinegetici (uscite, prelievi ecc.);
  - g. partecipa, o delega i Vice, alle riunioni convocate dall'ATC per le attività di gestione;
  - h. promuove e organizza incontri con i coordinatori delle UOG e con i selecacciatori iscritti al DG per la pianificazione delle attività di gestione;
  - i. promuove e assicura l'efficace organizzazione delle attività di recupero con il cane da traccia;
  - j. redige e consegna all'ATC entro quindici giorni dalla fine della stagione venatoria il materiale richiesto.
8. Ogni C-UOG con il supporto di un Vice svolge le seguenti attività:
- a) distribuisce tra gli iscritti all'UOG il materiale relativo alle diverse attività di gestione (censimenti, prelievi) fornito dall'ATC;
  - b) provvede alla raccolta presso i selecacciatori della propria UOG ed alla consegna al proprio RDS (o Vice) di tutto il materiale richiesto (schede di censimento, schede riepilogative, schede di abbattimento, tagliandi relativi alle uscite di prelievo, ricevute di pagamento delle quote di iscrizione al DG ecc.);
  - c) garantisce la presenza in ogni sessione di censimento prevista dall'ATC, supportando l'organizzazione e verificando la partecipazione da parte dei selecacciatori iscritti alla UOG;
  - d) verifica il corretto controllo in merito al corretto utilizzo della piattaforma digitale regionale di raccolta dei dati cinegetici (uscite, prelievi ecc.);
  - e) partecipa alle riunioni convocate dall'ATC per le attività di gestione;
  - f) fornisce al RDS (o Vice) gli elementi utili alla redazione delle cartografie relative alle operazioni di gestione (individuazione dei punti di osservazione per i censimenti, individuazione delle aree di caccia e dei punti di appostamento ecc.);
  - g) redige e consegna all'ATC entro quindici giorni dalla fine della stagione venatoria il materiale richiesto.
9. Qualora un RDS o Vice-RDS o coordinatore UOG o Vice C-UOG non ottemperi ai compiti di cui ai commi precedenti e/o ai termini temporali previsti, l'ATC si riserva la facoltà di revocare la nomina e i benefici, applicando nei suoi confronti le eventuali penalità previste dal presente Discipinare.
10. Gli spostamenti per il raggiungimento dei punti fissi di appostamento e sparo devono essere realizzati con arma scarica e in custodia; è altresì consentito allontanarsi dai punti fissi di appostamento con l'arma carica esclusivamente per l'avvicinamento al capo abbattuto, ferito o presunto tale, allo scopo di completare l'abbattimento (entro 100 metri di raggio dall'*anschuss*).
11. Al selecacciatore è consentito potersi appostare entro il raggio di 100 metri dal punto sparo indicato in cartografia e prescelto per quella uscita. Se sono state individuate le "zone sparo" il cacciatore può appostarsi in un punto a sua scelta all'interno dei confini della zona di sparo.
12. Per la caccia di selezione al cervo sono utilizzate, esclusivamente, armi a canna rigata nei calibri consentiti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) a

caricamento singolo manuale e munite di ottica di puntamento, fissa o variabile, con almeno 6 ingrandimenti; per l'abbattimento del cervo il calibro minimo è pari o superiore a 7 mm.

13. Durante l'attività in caccia di selezione al Cervo il selecacciatore, oltre all'arma e all'ottica di puntamento di cui al comma precedente, è obbligato ad avere con sé il binocolo e il cannocchiale (lungo o *spektive*).
14. Il RDS, i suoi Vice e i Coordinatori delle UOG prima delle due sessioni di censimento e durante il controllo del capo abbattuto, possono richiedere al selecacciatore di poter verificare il possesso dell'attrezzatura di cui ai commi 13 e 14 del presente articolo e di quella prevista all'art. 5 comma 4.
15. È consigliata l'esecuzione di tiri che non superino la distanza di 300 metri.
16. È considerata "uscita di caccia" sia l'uscita condotta al mattino che alla sera; ovvero in una giornata di caccia è possibile realizzare due uscite di caccia.
17. Nel caso di abbattimento del capo il selecacciatore deve:
  - a. attendere circa 15 minuti dallo sparo tenendo sotto controllo il capo;
  - b. avvertire immediatamente via radio, telefono e/o app di messaggistica il RDS e il coordinatore dell'UOG, che provvederà ad apporre la fascetta all'animale;
  - c. realizzare, appena possibile sul luogo di prelievo n. 2 fotografie del capo abbattuto entrambe con fascetta e modulo di prelievo ben visibile (conforme al modello predisposto dalla Regione) da fotografare insieme al capo abbattuto secondo le seguenti modalità specifiche: una fotografia con l'animale posto su un fianco con corpo interamente visibile e una fotografia della testa con eventuale palco interamente visibile;
  - d. compilare la scheda di abbattimento (su piattaforma digitale regionale o, se previsto, su scheda cartacea) inserendo tutte le informazioni richieste (codice fascetta e contrassegno, sesso e classe di età, età in mesi dalla mandibola, peso eviscerato, eventuale peso pieno, numero feti, misure biometriche, note ecc.).
  - e. caricare obbligatoriamente nel portale regionale della caccia di selezione entro 72 ore dall'avvenuto abbattimento la documentazione relativa allo stesso (scheda di abbattimento e fotografie).
  - f. Il RDS e i Vice-RDS non possono svolgere l'autovalutazione dei capi da loro prelevati e fanno, quindi, riferimento alle altre figure autorizzate al controllo (coordinatori UOG o Vice).
18. Nel caso in cui sia stato abbattuto erroneamente un capo non rispondente al Piano assegnato alla UOG o al selecacciatore, sia per sesso che per classe di età, sia per il periodo di prelievo, il cacciatore di selezione, oltre ad avvisare immediatamente il RDS o il Vice-RDS o il C-UOG è tenuto comunque ad apporre la fascetta numerata al capo abbattuto e a compilare il modulo di abbattimento interrompendo immediatamente il prelievo per la medesima giornata.
19. Nel caso di ferimento del capo il selecacciatore deve:
  - a. attendere circa 15 minuti dallo sparo prima di lasciare la postazione fissa;
  - b. recarsi sull'*anschuss* dove dovrà essere posizionato un oggetto visibile e ben riconoscibile a distanza (fazzoletto, nastro ad alta visibilità, ecc.);
  - c. limitare la ricerca del capo ferito e dei segni di caccia solo agli spazi aperti e con buona visibilità circostanti l'*anschuss* e per un raggio massimo di 100 metri dallo stesso; la ricerca non deve mai compromettere l'eventuale e successiva azione del cane da traccia;
  - d. contrassegnare il punto di ingresso del capo ferito nel bosco o in ogni altro



ambiente chiuso (dove l'azione di ricerca da parte del seleggiatore dovrà terminare) e contattare obbligatoriamente ed immediatamente il Servizio di recupero attraverso il RDS o il Vice-RDS o personalmente contattando il Referente per il servizio di recupero al numero di telefono fornito dall'ATC oppure il recuperatore scegliendolo tra quelli indicati nell'apposito elenco fornito dall'ATC dando iniziale preferenza a quello più vicino alla località di ferimento.

20. Per l'eventuale azione di recupero vale quanto previsto dal "Disciplinare per la caccia di selezione agli ungulati selvatici negli AATTCC umbri e disciplinare per il recupero degli ungulati feriti".
21. Il colpo mancato va segnalato immediatamente al RDS o ai Vice-RDS e comporta automaticamente l'intervento del cane da traccia.
22. In caso di ferimento del capo, certificato da parte del conduttore di cani da traccia, questo sarà considerato alla stregua di un capo abbattuto.
23. Il capo prelevato dovrà essere condotto nei luoghi stabiliti dagli ATC o dalla Regione, per il controllo della correttezza del prelievo e per il rilevamento dei dati biometrici.
24. Al fine di incrementare la sicurezza, durante l'azione di caccia di selezione ogni cacciatore è obbligato a indossare un indumento (giacca, gilet, berretto, ecc.) di colore arancione ad alta visibilità.
25. I cacciatori di selezione ammessi al prelievo devono assicurare la propria collaborazione allo svolgimento di tutte le attività gestionali richieste dall'ATC con riferimento particolare alla collaborazione e al supporto nelle attività di prevenzione danni in agricoltura e ai tecnici nei sopralluoghi e allo svolgimento dei censimenti previsti e alle riunioni organizzate dal RDS-Cervo o dal C-UOG. La mancata o negligente partecipazione del seleggiatore a quanto richiesto dall'ATC è da considerarsi infrazione di carattere grave ed è sanzionata con gli appositi provvedimenti di cui all'Allegato B del presente Disciplinare.
26. L'ATC può richiedere ai cacciatori di selezione la partecipazione ad attività integrative di gestione faunistica, da compiersi sia in territorio a caccia programmata, sia all'interno degli istituti faunistici pubblici; dette attività integrative di gestione faunistica sono organizzate dall'ATC e coordinate dal RDS; la partecipazione dei seleggiatori a tali attività è facoltativa; ai seleggiatori che vi partecipano l'ATC riconosce premialità così come dettagliato nell'allegato B del presente Disciplinare.
27. Qualora un cacciatore per un anno non svolga alcuna delle attività previste dal presente disciplinare senza giustificato motivo (certificazione medica), la stagione venatoria successiva è escluso dal DG di ultima iscrizione.
28. Per l'assegnazione del piano di abbattimento il seleggiatore deve essere in possesso di regolare licenza di porto di fucile uso caccia in corso di validità da attestare tramite autocertificazione.
29. Per poter effettuare la caccia di selezione è obbligatoria da parte del seleggiatore la registrazione dell'uscita di caccia imbucando i tagliandi di uscita o tramite teleprenotazione su apposita applicazione (fornita dalla Regione o organizzata dall'RDS in accordo con l'ATC).
30. Nella registrazione dell'uscita di caccia, devono essere indicati, dove previsti, anche i punti sparo (fino ad un massimo di tre).
31. Vengono adottate e identificate le seguenti classi di sesso e di età:
  - a) Maschi adulti (M3): maschi di età superiore od uguale a 5 anni (5 anni compiuti) aventi palco con lunghezza superiore a 70 cm e almeno 4 punte, con massa corporea molto spostata verso i quarti anteriori;
  - b) Maschi subadulti (M2): maschi di età compresa tra i 2 e i 4 anni (4 anni compiuti) aventi palco con lunghezza inferiore o uguale a 70 cm e non più di

- 4 punte, con massa corporea quasi egualmente distribuita anteriormente e posteriormente;
- c) Maschi giovani (M1): maschi di età comprese tra i 12 e i 24 mesi;
  - d) Femmina (F): femmine di età superiore ai 12 mesi;
  - e) Piccoli (CLO): maschi e femmine di età inferiore ai 12 mesi.
32. Il selecciatore deve preparare, anche ai fini della verifica finale da parte dell'ATC del Piano di prelievo e dell'eventuale organizzazione da parte dello stesso ATC di rassegne annuali di trofei:
- a) la emi-mandibola sinistra di tutti i capi di Cervo prelevati (maschi e femmine di tutte le classi di età) intera, ben pulita, scarnificata e sbiancata, con indicato, con apposito cartellino, la specie e la classe di sesso e di età del capo abbattuto, il numero della fascetta apposta ed il nominativo del selecciatore;
  - b) il trofeo di tutti i capi di sesso maschile di Cervo ben preparati, puliti, scarnificati e sbiancati. Il trofeo deve essere corredato della relativa emi-mandibola destra.
33. Il materiale di cui al precedente comma 8 lett. a è consegnato dal selecciatore al RDS che provvede, a sua volta, alla consegna all'ATC nei termini stabiliti da questo, mentre il materiale di cui al precedente comma 8 lett. b sarà consegnato solo in caso di organizzazione di rassegne annuali dei trofei o di verifiche da parte dell'ATC. L'ATC provvede a marcare in maniera indelebile (es. con un piccolo foro) il materiale consegnato.

#### **Art. 7 - Accesso al prelievo del cervo**

1. L'ATC, nel caso in cui il numero dei capi assegnati in prelievo sia inferiore al numero di cacciatori iscritti ad una UOG, assegnerà in maniera cumulativa i capi all'UOG e il prelievo sarà realizzato "a scalare" senza, quindi, prevedere l'assegnazione al singolo selecciatore.
2. L'ATC, nel caso in cui il numero dei capi assegnati in prelievo sia uguale o maggiore al numero di cacciatori iscritti ad una UOG, assegnerà i capi nominalmente al singolo cacciatore secondo una graduatoria, stilata in base a quanto contenuto nell'Allegato B del presente Disciplinare.
3. L'abbattimento è riservato esclusivamente a coloro i quali esercitano la caccia di selezione a capriolo e daino da almeno tre anni e che risultano abilitati alla caccia di selezione al cervo da almeno una stagione venatoria.
4. Per coloro che compiono lo spostamento di UOG all'interno dello stesso DG-Cervo, il prelievo è inibito per le due stagioni successive a quella di trasferimento.
5. L'accompagnamento è obbligatorio e pertanto l'uscita di caccia si realizza sempre in due selecciatori, di cui solamente uno munito di carabina e l'altro con funzione di avvistatore. Cacciatore e accompagnatore devono rimanere a stretto contatto durante l'azione di caccia, tale per cui l'accompagnatore possa dare dirette indicazioni a chi effettua il tiro e fornire utili indicazioni sulla reazione al colpo dell'animale.
6. Anche l'accompagnatore deve essere un selecciatore abilitato al prelievo del cervo e può fungere da accompagnatore anche in altre UOG del proprio DG-Cervo.
7. Selecciatore e accompagnatore devono usare obbligatoriamente l'app fornita da Regione Umbria per la prenotazione della sottozona di prelievo.

8. Al realizzarsi della condizione prevista dal comma 1:
  - a) non è possibile abbattere più di un capo per stagione venatoria;
  - b) per coloro che abbattano un capo, qualora nella successiva stagione venatoria il numero di capi assegnati alla UOG sia uguale o inferiore al 50% del numero di iscritti alla UOG non sarà possibile partecipare al prelievo;
  - c) i punti a) e b) non riguardano la partecipazione come accompagnatore.
9. L'assegnazione dei capi e ogni altra attività relativa alla gestione faunistico-venatoria annuale, sono comunicate durante l'assemblea di distretto dei selecacciatori al cervo, alla quale partecipano obbligatoriamente il RDS-Cervo, i suoi Vice e i coordinatori UOG e facoltativamente i cacciatori iscritti.
10. Il contributo economico per l'iscrizione annuale ad un DG-Cervo, finalizzato a coprire le spese che comporta la gestione della specie, è quantificato in euro 20 e dà diritto alla possibilità di accedere al prelievo.
11. L'ATC prevede altresì un contributo economico ad abbattimento effettuato in rapporto al sesso e alla classe di età del cervo prelevato, così quantificabile:
  - a) euro 100: CL0
  - b) euro 150: MI o F
  - c) euro 200: MII
  - d) euro 400: MIII

#### **Art. 8 - Disciplina per l'attribuzione del piano di abbattimento del cervo**

1. Possono accedere all'abbattimento dei capi coloro che:
  - a) hanno partecipato alle uscite di censimento programmate (in primavera su punti di avvistamento vantaggiosi e in autunno al bramito) secondo le modalità previste dal protocollo operativo dei censimenti;
  - b) hanno partecipato alle eventuali prestazioni d'opera nelle quantità decise annualmente dall'ATC;
  - c) hanno consegnato la certificazione di tiro conseguita presso un poligono riconosciuto;
  - d) hanno consegnato la ricevuta del pagamento della quota di iscrizione al DG-Cervo;
  - e) hanno sottoscritto la dichiarazione di impegno a versare la quota dovuta all'ATC in caso di abbattimento così come precedentemente dettagliato.
2. Il Comitato di gestione può ammettere al Piano annuale di prelievo Cervidi anche i selecacciatori che non hanno partecipato ai censimenti per impedimenti connessi al proprio stato di salute esclusivamente previa presentazione di certificazione medica non assegnando i punti di merito previsti.
3. I cacciatori che hanno maturato un punteggio uguale o inferiore a 0 (zero) in graduatoria nella precedente annata venatoria non concorrono al prelievo nel caso il piano sia assegnato all'UOG in maniera cumulativa o non concorrono all'assegnazione di capi qualora il piano sia assegnato individualmente.
4. Eventuali altri casi di infrazione o casi particolarmente gravi riferibili a quelli elencati nell'Allegato A saranno valutati insindacabilmente dalla Commissione Ungulati degli ATC.

## Allegato A - SOSPENSIONI

TIPOLOGIA INFRAZIONE		PENALIZZAZIONE
A0	Mancato pagamento entro 15 giorni della quota spettante per l'abbattimento del capo (la sospensione decade allorquando il seleccaciatore dimostri il pagamento con apposita ricevuta)	sospensione dalle attività di prelievo per la stagione in corso e per le cinque stagioni successive
A1	Omessa applicazione o volontaria manomissione della fascetta numerata prima dello spostamento del capo abbattuto	sospensione dalle attività di prelievo per la stagione in corso e per le tre stagioni successive
A2	Abbattimento di qualsiasi altro esemplare di fauna selvatica appartenente ad una specie diversa da quelle previste dal presente regolamento	
A3	Scambio tra seleccaciatori dei capi abbattuti	
A4	Omessa immediata segnalazione dell'abbattimento all'RDS o vice senza annotazione sul tagliando di rientro	
A5	Permettere, o altrimenti in qualunque modo, far abbattere il capo assegnato ad altro cacciatore	
A6	Mancata presentazione del capo abbattuto per il controllo da parte dell'RDS o vice	
A7	Allegare fotografie del capo abbattuto palesemente contraffatte o non veritiere	
A8	Abbattimento di MIII o MII al posto di MI, F o CLO	
A9	Abbattimento effettuato senza segnalazione dell'uscita	
A10	Omessa segnalazione dell'uscita di Prelievo	
A11	Danneggiamento non segnalato della fascetta numerata da applicare sul capo abbattuto	
A12	Omessa segnalazione al RDS o Vice-RDS o C-UOG del ferimento del capo immediatamente dopo l'azione di caccia	
A13	Omessa consegna o volontario danneggiamento del trofeo e/o della mandibola del capo abbattuto	
A14	Abbattimento effettuato al di fuori della SZ segnalata nell'uscita	
A15	Omessa immediata segnalazione al RDS o vice-RDS o C-UOG, tramite le vie di comunicazione sopra specificate, dell'avvenuto abbattimento	
A16	Esecuzione delle fotografie del capo abbattuto con fascetta non visibile e/o modulo di prelievo non leggibile nell'ipotesi che il capo abbattuto non sia stato controllato dal RDS o dal Vice-RDS	
A17	Manomissione delle fascette non utilizzate di cui è prevista la restituzione all'ATC	
A18	Tutte le possibili combinazioni di errori nell'abbattimento ad esclusione di quella prevista nella sospensione A8	
A19	La recidiva delle infrazioni di cui alle lettere precedenti porta al raddoppio della sospensione prevista	

**N.B.:** Le sospensioni A1, A3, A5 si applicano nell'eventualità di una assegnazione personale dei capi. Le sospensioni A11 e A17 possono riguardare sia il singolo cacciatore che RDS, Vice RDS e C-UOG.

**Allegato B - PREMIALITÀ E DETRAZIONI CHE DEFINISCONO LA GRADUATORIA ANNUALE DI MERITO PER L'ASSEGNAZIONE DEL PIANO DI PRELIEVO**

<b>PREMIALITÀ</b>		
<b>PARAMETRO</b>		<b>PUNTEGGIO</b>
B1	Uscite in censimento secondo le indicazioni dell'ATC	+ 10 per ogni sessione di censimento (fino a un massimo di n. 3 sessioni) + 0 per ogni sessione di censimento non svolta e giustificata da apposita certificazione medica
B2	Collaborazione prevista per funzioni di RDS	+ 10
B3	Collaborazione prevista per funzioni di Vice-RDS	+ 6
B4	Collaborazione prevista per funzioni di Coordinatore UOG	+ 4
B5	Vice UOG	+ 2
B6	Inserimento nel gruppo "RUF-Conduuttori cani da traccia" dell'ATC	+ 3
B7	Qualifica di Operatore abilitato ai rilevamenti biometrici	+ 1,5
B8	Svolgimento della prova di tiro prevista dal R.R. 3/21 art.4 comma 3 con munizioni lead-free e utilizzo in azione di caccia	+ 2 (per ogni annualità di validità della prova)
B9	Svolgimento della prova di tiro prevista dal R.R. 3/21 art.4 comma 3 ad una distanza di 300 metri	+ 1 (per ogni annualità di validità della prova)
B10	Partecipazione ad altre attività di gestione eventualmente richieste dall'ATC	+ 1 per ogni giornata di partecipazione fino ad un massimo di 3
B11	Uscita come accompagnatore	+ 0,5 a uscita fino ad un massimo di 5
B12	Partecipazione alle assemblee di distretto (non è prevista l'assegnazione di premialità per RDS, Vice RDS, C-UOG e Vice C-UOG)	+ 0,5 per ogni giornata

DETRAZIONI		
PARAMETRO		PUNTEGGIO
B13	Abbandono non giustificato delle operazioni di censimento	- 40 e annullamento dell'uscita
B14	Mancata consegna di schede o materiali riferiti all'attività di prelievo o mendaci dichiarazioni nei verbali attinenti alla gestione e al prelievo	- 40 (sospensione per un anno dal prelievo in caso di recidiva)
B15	Ritardo nella consegna di tutti i materiali richiesti e ritardo del caricamento su apposita app della scheda di abbattimento	- 30
B16	Nessuna uscita finalizzata al prelievo nella precedente stagione venatoria (sono esclusi i casi in cui venga presentata certificazione medica attestante l'impossibilità di operare il prelievo o qualora ciò non sia possibile stante le dinamiche di prelievo nella UOG)	- 40
B17	Realizzazione di un numero di uscite, per ciascun periodo di prelievo, inferiori a 10 (sono esclusi i casi in cui venga presentata certificazione medica attestante l'impossibilità di operare il prelievo o qualora ciò non sia possibile stante le dinamiche di prelievo nella UOG)	- 20
B18	Mancato avviso, o avviso ritardato, al RDS o suo Vice dell'abbattimento effettuato, con annotazione sul tagliando di rientro	- 40
B19	Omessa segnalazione del/i colpo/i mancato/i o del colpo effettuato o del capo ferito	- 40
B20	Errata o incompleta compilazione del Registro delle uscite di caccia o delle schede di censimento	- 1 per ciascun errore nella compilazione delle schede del registro uscite (max - 5) - 5 per ciascun errore nella compilazione delle schede di censimento
B21	Abbattimento errato durante uscita come accompagnatore	- 30
B22	Applicazione parziale o errata dei protocolli di censimento (a carico del RDS e del Coordinatore UOG)	- 30
B23	esecuzione delle fotografie del capo abbattuto con fascetta non visibile e/o modulo di prelievo non leggibile con capo comunque controllato dal RDS o dal Vice-RDS	- 20
B24	Mancata consegna del materiale osteologico (trofeo + emimandibola destra e emimandibola sinistra) o consegna del materiale osteologico non appartenente all'annata venatoria di riferimento	- 40
B25	Consegna del materiale osteologico non adeguatamente preparato (non sbiancato o scarnificato)	- 20
B26	Infrazioni rinvenute secondo quanto previsto dal comma 15, art. 6 (se riguardante il materiale per i censimenti, oltre alla penalità, il cacciatore non può partecipare alla giornata di censimento)	-30

**NB: nel caso di seleccacciatori che potrebbero attingere alle premialità B2, B3, B4 e B5 vale la regola di attribuire solamente quella di maggior valore.**